

PREMIO INAIL 2022
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE GIORNALIERA PER IL SUO CALCOLO

Con la circolare 16/5/2022 n. 21 - il cui testo, comprensivo di 9 allegati e lungo oltre 50 pagine, è scaricabile su: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-21-del-16-maggio-2022_59104.html - l'INAIL ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, annualmente rivalutati in relazione all'indice medio del costo della vita elaborato dall'ISTAT, valevoli per il 2022 ai fini del calcolo dei premi assicurativi.

Il premio assicurativo ordinario è calcolato in base al tasso riferito alla lavorazione assicurata e all'ammontare delle retribuzioni imponibili che, in relazione alle singole fattispecie, possono essere individuate in quelle effettive, convenzionali o "di ragguaglio" (queste ultime si utilizzano quando i lavoratori non percepiscono una retribuzione fissa, per cui si fa riferimento a tabelle di salari medi o convenzionali, ovvero alla misura del minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL).

Il calcolo del premio sulla **retribuzione effettiva** è quello generalmente effettuato nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, con l'eccezione dei dirigenti e dei dipendenti con contratto a tempo parziale.

Il **limite minimo giornaliero** è pari al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, per il 2022, è pari a euro 525,38; di conseguenza, il minimale giornaliero è di € 49,91, quello mensile di € 1.297,66 (49,91 x 26).

Per specifiche categorie di lavoratori che non maturano una retribuzione effettiva, l'imponibile da assoggettare a contribuzione INAIL è definito sulla base di **retribuzioni convenzionali**. In particolare, per l'anno in corso, si possono distinguere i seguenti casi:

- lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera: il minimale giornaliero è di € 49,91;
- lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera: il minimale giornaliero è di € 27,73.

Lavoratori italiani operanti in paesi Extra Ue: il decreto interministeriale 23/12/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9 e n. 4 del 2022) ha stabilito le misure delle retribuzioni convenzionali per il 2022, con in cui sono state dunque rimodulate quelle da utilizzare nell'anno in corso per il calcolo dei premi assicurativi.

Per i lavoratori con contratto a **tempo parziale** la base imponibile convenzionale è oraria, e determinata moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (di norma, 40 ore per 52 settimane quindi 2.080 ore/anno). La retribuzione "tabellare" o contrattuale si ottiene dividendo l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dal CCNL - includendovi le mensilità aggiuntive - per le ore annue ivi stabilite per i lavoratori a tempo pieno (se 40 ore = 2.080 ore annue). Tale valore va raffrontato al minimale di contribuzione orario definito come segue: si moltiplica il minimale giornaliero della

generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali); l'importo così ottenuto va quindi diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.

Per il 2022, pertanto, a fronte di un orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minima risulta essere pari a 7,49 euro, cioè $49,91 \times 6 : 40$.

Per i **lavoratori parasubordinati** il minimale e il massimale di rendita annui pari, per l'anno 2022, rispettivamente a € 1.454,08 e € 2.700,43, rappresentano la base imponibile da raffrontare ai compensi effettivamente percepiti dai lavoratori.

I **premi speciali unitari**, definiti in relazione a ciascun soggetto assicurato, non possono essere inferiori al minimale previsto per la generalità dei lavoratori, moltiplicato per 300; la retribuzione minima da prendere a base per la determinazione di quanto dovuto per ciascuna classe di rischio è quindi pari a € 14.973,00 (euro $49,91 \times 300$).